

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (1966)	163
PRESIDENTE	163
SANDOMENICO	164
URSO GIACINTO, <i>Relatore</i>	164
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee (<i>Già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (1269-B)	164
PRESIDENTE	164, 165, 166
AGNELLI SUSANNA, <i>Relatore</i>	164
BRUSCA	166
LUSSIGNOLI	166
VECCHIARELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	166

La seduta comincia alle 15,20.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1977.

Desidero ricordare alla Commissione che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole. La V Commissione Bilancio, invece, pur con delle motivazioni valide, ha deliberato, nella seduta del 18 aprile scorso, di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere per dar modo a noi di valutare attentamente le osservazioni da essa mosse.

Il sottosegretario Mazzarino, infatti, ha osservato che l'articolo 2 appare inaccettabile nella parte in cui, prevedendo, per i titolari delle borse di studio, il diritto alle quote di aggiunta di famiglia ed all'assicurazione contro le malattie, nonché la facoltà di riscatto degli anni durante i quali hanno fruito della borsa, sembra configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso, la quota di aggiunta di famiglia ed il trattamento assistenziale non dovrebbero gravare sul capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ma, eventualmente, sull'idoneo capitolo 4532, relativo alle spese per le borse di studio, ferma restando la necessità dell'aggiornamento della indicazione di copertura della spesa, con decorrenza dal 1978.

Analogo aggiornamento andrebbe poi operato all'articolo 3, ultimo comma, mentre il periodo di un quinquennio previsto dall'articolo 4 appare in contrasto con quello di cui all'articolo 1 (triennio prorogabile di 1 anno). Inoltre, l'eventuale assegnazione di borse di studio a coloro che ne hanno già fruito risulterebbe in contrasto con le finalità della norma contenuta nella legge n. 1332 del 1964, le cui provvidenze dovrebbero essere estese ad elementi diversi da quelli che ne hanno già beneficiato.

URSO GIACINTO, *Relatore*. Dal momento che ci troviamo in sede legislativa e che per questo non possiamo prescindere dal parere vincolante della V Commissione Bilancio, ritengo che, prima di entrare nel merito del provvedimento, sia opportuno prendere contatto con il relatore presso il comitato pareri di quella Commissione, al fine di valutare eventuali

modifiche al testo che consentano di risolvere i problemi prospettati.

SANDOMENICO. Il gruppo comunista concorda con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee (Approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (1269-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee », già approvato dalla XIV Commissione della Camera nella seduta del 20 ottobre 1977 e modificato dalla XII Commissione del Senato nella seduta dell'11 gennaio 1978.

Dal momento che i pareri della I, della III e dell'VIII Commissione non sono stati espressi, penso che oggi si possa svolgere la relazione illustrativa delle modifiche apportate dal Senato e possa essere aperta la discussione sulle linee generali, al termine della quale dovremo necessariamente rinviare l'esame degli articoli ad altra seduta.

Il relatore, onorevole Susanna Agnelli, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Ritorna all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 1269-B sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità, in quanto il Se-

nato ha apportato alcune variazioni al testo approvato a suo tempo.

Le modifiche riguardano gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 e 16 ed hanno carattere prevalentemente formale. L'unica variazione di sostanza interessa l'articolo 7, ove si torna ad attribuire alla competenza del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni, la organizzazione di corsi per medici, che vengono resi facoltativi.

Qualora si volesse approvare un emendamento all'articolo 7, questo non potrebbe essere che soppressivo dell'intero articolo, in quanto la possibilità di organizzare corsi appartiene alle normali facoltà del Ministero e delle Regioni; i corsi previsti dall'articolo 7 sono scarsamente utili e lo stanziamento previsto è talmente limitato, se rapportato al numero delle regioni, da perdere ogni utilità pratica.

Non appare per altro opportuno procedere alla modifica del testo già approvato dal Senato, e cioè per evitare un ulteriore rinvio nell'approvazione di una legge che, presentata all'esame del Parlamento il 18 marzo 1977, già con un ritardo di 3 mesi rispetto ai termini comunitari di due anni dalla data di approvazione della direttiva, può ora, se non approvata, provocare la citazione del nostro paese di fronte alla Corte di giustizia della Comunità. È da ricordare in proposito che questo ritardo è già stato rilevato dalla Commissione delle Comunità europee nell'esprimere le proprie osservazioni sul disegno di legge ora in discussione.

In occasione della prima discussione del provvedimento n. 1269, rilevammo l'assenza di iniziative legislative per il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano nella direttiva comunitaria n. 363 emanata contestualmente alla direttiva n. 362 (cui si riferisce il disegno di legge in esame) e che, con il titolo « Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività del medico », riguarda essenzialmente la formazione del medico, i tirocini, l'esperienza clinica e la specializzazione, cioè

argomenti di estremo interesse anche per assicurare un miglioramento nella preparazione dei sanitari e rendere i medici formati nelle università italiane più competitivi a livello comunitario.

Si propone perciò che la Camera dei Deputati, nell'approvare senza variazioni il disegno di legge n. 1269-B nel testo approvato dal Senato, esprima un voto pressante al Governo perché presenti quanto prima una proposta di legge di recepimento della direttiva n. 363, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 16 giugno 1975 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 167 del 30 giugno 1975.

In riferimento alla sola modifica di sostanza approvata dal Senato, ricordo che la Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 7 del provvedimento di legge al nostro esame nel seguente testo: « Con il coordinamento del Ministero della sanità, le regioni, d'intesa con gli Ordini dei medici, organizzano i corsi necessari sulla legislazione sanitaria e sociale nazionale e sulla deontologia professionale.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato della Repubblica ha così modificato il primo comma dello stesso articolo: « Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché la federazione degli Ordini dei medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1978

BRUSCA. Lo stanziamento destinato a questi corsi è insufficiente. Noi inoltre avevamo previsto la necessità di un attestato, rilasciato dall'ambasciata italiana, da cui risultasse una sufficiente conoscenza della nostra lingua; ma di questo non si è tenuto conto. Mi domando il perché.

LUSSIGNOLI. Riteniamo di avere già espresso il nostro parere nel corso della precedente discussione. Tuttavia, e lo ribadiamo, pensiamo che sia opportuno che questo provvedimento sia approvato nel testo pervenutoci dal Senato, in quanto il testo non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quello che aveva approvato la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Rispondendo all'onorevole Brusca, debbo dire che forse il Senato ha ritenuto che i medici che vogliono venire ad esercitare in Italia siano a conoscenza della nostra lingua.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Essendo la prima volta che partecipo ai lavori di questa Commissione, rivolgo un cordiale saluto a tutti

ed esprimo l'auspicio di un comune proficuo lavoro.

Entrando nel merito del provvedimento di legge al nostro esame, ringrazio l'onorevole Susanna Agnelli per la sua succinta ma puntuale relazione. Il Senato ha apportato al disegno di legge alcune modifiche che forse migliorano il recepimento delle direttive della Comunità europea; per questa ragione, a nome del Governo, mi auguro che il provvedimento possa essere approvato con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Poiché per approvare il disegno di legge n. 1269-B occorre che pervenga il parere della I Commissione Affari costituzionali, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO